



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Tassa rifiuti (Tari): chi paga e come si calcola

Autore: Redazione | 11/02/2016



Spazzatura: come funziona la tassa sui rifiuti, attualmente chiamata TARI (in precedenza detta Tarsu, Tia, Tares).

La tassa sui rifiuti, attualmente detta TARI, è entrata in vigore nel 2014 sostituendo la TARES e la TIA.

Chi paga la Tari

Deve pagare la tassa sui rifiuti chi ha il possesso o la detenzione (a qualsiasi titolo) di immobili aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Non si paga la Tari per le **aree comuni condominiali** (es. cortili, locali per la lavanderia, ingresso del palazzo, ecc.) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (è quindi tassato l'alloggio del portiere). A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il posto macchina scoperto (cioè la parte di cortile condominiale utilizzata come parcheggio privato).

Se i possessori o i detentori sono più di uno, sono tutti tenuti **in solido** al versamento della tassa. Questo significa che il fisco potrà pretendere l'integrale pagamento da uno qualsiasi dei soggetti, salvo poi il diritto di questi di rivalersi nei confronti degli altri.

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso. La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (20 gennaio).

Detenzione dell'immobile fino a sei mesi

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (e non, quindi, dall'utilizzatore).

Invece, nel caso di utilizzi inferiori a 6 mesi ma non di carattere temporaneo (es. locazione quadriennale che inizia ad ottobre), la TARI è dovuta dall'utilizzatore per tutta la durata della detenzione.

Come si calcola la Tari

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

La tariffa fa riferimento alla **superficie dei locali** e delle aree oggetto della tassa ed è commisurata alle **quantità e qualità medie** ordinarie di **rifiuti** prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La **superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ciò, sia per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, che per le altre unità immobiliari quali immobili a destinazione speciale o particolare - gruppi catastali D e E - e le aree scoperte.

A tale riguardo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA o della TARES.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, il criterio della **superficie**

calpestabile sarà utilizzato sino a quando non ci sarà il definitivo allineamento dei dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria con i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. Solo allora rileverà, come superficie assoggettabile al tributo, l'80% della superficie catastale.

Quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti

La tariffa è determinata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

La determinazione avviene ad opera di ciascun Comune in modo tale da assicurare l'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.

Riduzioni obbligatorie

La legge prevede delle **riduzioni obbligatorie**:

- nelle zone in cui **non è effettuata la raccolta**, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, prevedendo anche una modulazione: è dovuta in misura non superiore al **40% della tariffa**;

- in caso di **mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,

nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente: è dovuta nella misura massima del **20% della tariffa**;

- in caso di **raccolta differenziata** riferibile alle utenze domestiche: la riduzione avviene in base a una variabile a scelta del Comune;

Riduzioni facoltative

In aggiunta alle riduzioni previste dalla legge, i comuni ne possono prevedere ulteriori (la legge non prevede limiti):

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;

- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Esenzioni

Il presupposto della norma è quello per cui non sono tassabili gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree. Tale indisponibilità deve tuttavia dipendere da condizioni oggettive, cosicché, ad esempio, un’abitazione priva dei requisiti di abitabilità (mancanza di allacciamenti elettrici, idrici e fognari, ecc.) non è soggetta all’imposta, mentre un locale che disponga di tali infrastrutture è comunque tassabile, anche se materialmente inutilizzato.

Sono pertanto esenti:

- le parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva (ad esempio, l’androne, o le scale di accesso);
- i locali dove è oggettiva l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma (ad es. solai e cantine);
- i locali dove, in specifiche circostanze temporali, non è possibile produrre rifiuti.

Come si fa il versamento

Il versamento è effettuato con Mod. F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni che regolano il Mod. F24, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma

almeno due rate a scadenza semestrale.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **16 giugno** di ciascun anno.

Come si fa la dichiarazione

I soggetti passivi della TARI presentano una dichiarazione complessiva relativa alla IUC che include anche la TASI.

La presentazione va effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla IUC. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA o TARES.